



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 maggio 2013
(OR. en)**

9634/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0251 (COD)**

**CODEC 1094
SPG 8
WTO 110
COASI 67
PE 217**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania - Risultati della prima lettura dal Parlamento europeo (Strasburgo, 20-24 maggio 2013)

I. INTRODUZIONE

Il relatore David Martin (S&D, UK) ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione intesa ad accogliere la proposta, sottoposta dalla Commissione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania.

II. VOTAZIONE

Il 23 maggio 2013 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura riprendendo la proposta della Commissione. Tale posizione è contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato.

Il 27 marzo 2013 il Comitato dei Rappresentanti permanenti aveva approvato senza emendamenti la proposta della Commissione. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento. L'atto legislativo sarebbe così adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento europeo.

Ripristino dell'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania (COM(2012)0524 – C7-0297/2012 – 2012/0251(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0524),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0297/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 marzo 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0122/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 maggio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per l'Unione di Myanmar², quale modificato dall'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento del Consiglio (CE) n. 732/2008, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate dal 1° gennaio 2009³, dispone la revoca temporanea per la Birmania/Myanmar dell'accesso alle preferenze tariffarie concesse dal regolamento (CE) n. 732/2008.
- (2) La lettera a) dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 732/2008 stabilisce che i regimi preferenziali concessi a norma di detto regolamento possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per la violazione grave e sistematica dei principi contenuti nelle convenzioni elencate all'allegato III, parte A, di tale regolamento, risultante dalle conclusioni degli organismi di controllo competenti.
- (3) La convenzione (n.29) del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente il lavoro forzato, figura all'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 732/2008.

² GU L 85 del 27.3.1997, pag. 8.

³ GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

- (4) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 552/97, è giustificato porre un termine all'applicazione di detto regolamento alla luce di una relazione della Commissione sul lavoro forzato nel Myanmar/Birmania, dalla quale risulta che le pratiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 732/2008 sono venute meno.
- (5) Il 13 giugno 2012 la Conferenza internazionale del lavoro (ILC) ha adottato una risoluzione sulle misure relative al Myanmar adottate a norma dell'articolo 33 della costituzione OIL ("risoluzione ILC"). Prendendo atto delle conclusioni adottate in data 4 giugno 2012 dal comitato ILC per l'applicazione delle norme e considerando che il mantenimento delle misure esistenti non potrebbe più contribuire a conseguire il risultato auspicato, la ILC ha deciso di abolire le restrizioni che escludevano il governo del Myanmar/Birmania dalla cooperazione e dall'assistenza tecnica dell'OIL. La ILC ha inoltre sospeso per la durata di un anno la richiesta fatta dall'OIL ai suoi membri di rivedere le loro relazioni con il Myanmar/Birmania per garantire che il lavoro forzato non venga utilizzato in tali relazioni.

- (6) In data 17 settembre 2012 la Commissione ha pubblicato una relazione a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio sul lavoro forzato in Myanmar/Birmania, contenente le sue conclusioni ("la relazione"). La relazione conclude che i progressi compiuti dal Myanmar/Birmania verso la conformità alle raccomandazioni dell'OIL, riconosciuti dagli organi di controllo competenti dell'OIL, consentono di non considerare più "gravi e sistematiche" le violazioni dei principi definiti nella convenzione OIL n. 29, raccomandando di ripristinare l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate del Myanmar/Birmania.
- (7) Alla luce della risoluzione dell'ILC e della relazione e a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 552/97, la revoca temporanea dell'accesso del Myanmar/Birmania alle preferenze tariffarie concesse dal regolamento (CE) n. 732/2008 dovrebbe essere abrogata a decorrere dalla data di adozione della risoluzione dell'ILC.
- (8) È opportuno che la Commissione continui a monitorare gli sviluppi in Myanmar/Birmania per quanto riguarda il lavoro forzato e ad agire di conseguenza conformemente alle procedure in vigore, comprese, se del caso, quelle per rinnovare la revoca,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 552/97 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 13 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente